

tino al 2 febbraio 1933 deliberate dal Comitato interministeriale o dagli Istituti mutuantanti, o definite dalle Intendenze di finanza col riconoscimento del contributo.

*All'articolo 7, secondo comma, alle parole: « entro 30 giorni » sono sostituite: « entro 60 giorni ».*

*All'articolo 9, è aggiunto il seguente comma:*

Nei preventivi di spesa potrà essere anche compreso il costo dell'area acquistata anteriormente al 2 febbraio 1933, con contratto registrato non oltre il 22 febbraio successivo.

*All'articolo 13, è sostituito il seguente:*

Le disposizioni del presente decreto non si applicano per la corresponsione dei contributi riconosciuti o da riconoscere a favore della Unione edilizia nazionale, nonché a favore dei danneggiati diretti, quando risultino avere un diritto a mutuo non superiore a lire 20,000, ed un reddito non superiore a lire 2000, accertati con le norme vigenti alla data di riconoscimento del contributo».

Nessun altro chiedendo di parlare, l'articolo unico, così modificato, s'intende approvato. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle comunicazioni. Ne ha facoltà.

CIANO, *Ministro delle comunicazioni*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Assegnazione di lire 25.000.000 per la costruzione degli edifici postali-telegrafici nella città di Roma. (1756).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

### Discussione del disegno di legge: Legge organica per l'Eritrea e la Somalia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Legge organica per l'Eritrea e la Somalia. (*Stampato n. 1704-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Chiedo al Governo se consente che la discussione si apra sul testo concordato con la Commissione.

DE BONO, *Ministro delle colonie*. Consento. Però all'articolo 13 la modificazione proposta dalla Giunta del bilancio al penultimo comma deve essere corretta nel senso che anche il residente e il vice-residente sono nominati con decreto governatoriale, e non ministeriale.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella è d'accordo?

VASSALLO ERNESTO, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Sta bene. Procediamo alla discussione degli articoli:

#### CAPO I.

#### DEL GOVERNO DELLA COLONIA.

#### SEZIONE 1ª.

#### - Del territorio coloniale e delle autorità di Governo

#### ART. 1.

Le regioni dell'Africa Orientale, soggette alla Sovranità dell'Italia, poste fra il Mar Rosso, il Sudan Anglo-Egiziano, l'Etiopia e la Costa Francese dei Somali sono denominate « Eritrea ».

Le regioni dell'Africa orientale, soggette alla Sovranità dell'Italia, poste tra l'Oceano Indiano, il Golfo di Aden, la Somalia Britannica, l'Etiopia e la colonia del Chenia sono denominate « Somalia Italiana ».

L'Eritrea e la Somalia Italiana sono costituite ciascuna in colonia retta e rappresentata da un Governatore.

Le colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana sono dotate di personalità giuridica.

(È approvato).

#### ART. 2.

Il Governatore è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli dipende direttamente ed esclusivamente dal Ministro delle colonie. Dirige, secondo le istruzioni del Ministro, la politica e l'Amministrazione della colonia, provvede alla sicurezza di questa e alla tutela dell'ordine pubblico. Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti. Esercita i poteri e le facoltà che gli sono da questi conferite o che gli siano delegate dal Governo del Re.